

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater}
N. 109

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **GHEDINI**, per la maggioranza)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

DELMASTRO DELLE VEDOVE

pendente presso la procura della Repubblica del tribunale di Torino
(n. 20375/03 RGNR)

Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta d'insindacabilità avanzata dal deputato Sandro Delmastro delle Vedove in data 10 marzo 2004. La sua domanda si riferisce a un procedimento penale avviato i suoi confronti per concorso in falso in atto pubblico, per avere falsamente dichiarato — all'atto di fare ingresso nel carcere « le Vallette » di Torino in data 10 agosto 2003 — che la persona che lo accompagnava (Cristiana Lodi, cronista di *Libero*) era una sua collaboratrice e non era una giornalista. Il capo d'imputazione peraltro gli contesta anche il concorso nell'induzione al falso *ex* articolo 48 del codice penale nell'agente di polizia penitenziaria che ha compilato il registro degli accessi allo stabilimento. Dalla ricostruzione dei fatti è stato accertato che effettivamente il deputato Delmastro fece ingresso nel carcere nel giorno predetto, accompagnato dalla Lodi e s'incontrò con Igor Marini, detenuto all'epoca in custodia cautelare. Il giorno 12 agosto 2004, a firma della Lodi, *Libero* pubblicava un articolo dal titolo « *Confermo tutto, ho detto la verità. Un giorno in cella con Igor Marini* » con sottotitolo « *Il grande accusatore dei leader dell'Ulivo dal carcere dove è sorvegliato a vista: ho paura, mi vogliono morto* ».

Nella seduta del 21 aprile 2004, il Presidente della Giunta, onorevole Sini-scalchi, ha proposto in via pregiudiziale che la Giunta stessa si dichiarasse incompetente a pronunciarsi sulla domanda, giacché gli pareva manifesto che l'addebito mosso al Delmastro dall'autorità giudiziaria di Torino non potesse in alcun modo concernere opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Senza pre-

giudizio per la definizione di tale questione incidentale, la Giunta ha deciso di procedere all'audizione dell'interessato nella seduta del 22 aprile 2004.

Egli ha sostenuto che l'episodio che gli viene contestato si riacciava al suo interesse per la condizione carceraria di Igor Marini, già da lui fatta oggetto di attività parlamentare. Al proposito, ha depositato copia dell'interrogazione n. 3-02512 del 14 luglio 2003, con la quale aveva chiesto al ministro degli affari esteri informazioni circa le iniziative del Governo italiano in ordine alla tutela della salute di Igor Marini, ristretto inizialmente in un carcere cantonale a Lugano (Svizzera). Ha ricordato altresì che quando Cristiana Lodi ha risposto alle domande dell'autorità penitenziaria di Torino, egli era già entrato nella struttura del carcere e non ha sentito il contenuto delle dichiarazioni della Lodi stessa. Ha esposto inoltre che conosce la Lodi da circa quattro anni e che costei aveva collaborato in passato con la sua attività di parlamentare. La Lodi in particolare gli aveva fornito le informazioni su cui è basata l'interrogazione citata. La conversazione con Igor Marini ebbe come tema centrale i timori che costui nutriva per la sua salute e incolumità. In pratica la sua visita al carcere delle Vallette del 10 agosto 2003 non costituiva altro che un modo per verificare l'esattezza delle informazioni riportate nell'interrogazione parlamentare presentata. Ha specificato di aver invitato la Lodi a comportarsi in modo deontologicamente corretto e di averle poi chiesto verbalmente conto dell'articolo pubblicato.

Nella seduta del 5 maggio 2004, la questione pregiudiziale del presidente Sini-scalchi è stata respinta: la Giunta, a

maggioranza, ha ritenuto di non condividere l'assunto secondo cui la sola qualificazione di falso in atto pubblico del fatto contestato al Delmastro fosse sufficiente a escluderne la competenza. Se tale impostazione fosse vera, infatti, basterebbe a un magistrato malizioso dare artatamente a un fatto una qualificazione giuridica estranea ai cosiddetti reati d'opinione per privare i parlamentari della garanzia dell'insindacabilità.

Una volta passati al merito della richiesta di deliberazione avanzata dall'on. Delmastro, si è rivelato opportuno chiedere al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare *Telekom-Serbia*, on. Trantino, la trasmissione di copia degli atti che nel frattempo quell'organo aveva acquisito. In particolare, una lettera di doglianza dell'avvocato Luciano Randazzo, con cui si lamenta che durante il colloquio il Delmastro avrebbe tentato di sottrarre allo stesso Randazzo il mandato difensivo di Marini, onde poter parlare con quest'ultimo più liberamente; una lettera dello stesso on. Sandro Delmastro; e una lettera del procuratore della Repubblica Marcello Maddalena, con cui si segnala l'episodio dell'ingresso pretesamente illecito del deputato al carcere, con allegata relazione di servizio.

Dell'avvenuta trasmissione di tale documentazione è stata data notizia alla Giunta nella seduta del 20 maggio 2004. Dopo che numerosi componenti hanno preso visione della documentazione, l'esame è arrivato a un più approfondito momento nelle sedute del 23 e del 30 settembre 2004. In tale ultima seduta la Giunta ha deliberato per l'insindacabilità.

I motivi che hanno condotto la maggioranza della Giunta a ritenere sussistenti i presupposti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione possono essere così compendati.

Anzitutto è da sgombrare il campo da due fallaci suggestioni: l'eventuale falsità dei contenuti del pezzo giornalistico di Cristiana Lodi e la pretesa scorrettezza professionale del deputato richiedente nei confronti dell'avvocato Randazzo. Si tratta di aspetti che esulano dal capo d'imputa-

zione di cui Sandro Delmastro è chiamato a rispondere e che quindi non interessano la Giunta né la Camera. Quanto in particolare all'articolo della Lodi, la circostanza che l'autorità giudiziaria non vi ravvisi una partecipazione del deputato è resa manifesta dal capo d'imputazione: concorso in falso e non concorso in diffamazione a mezzo stampa. Sul secondo aspetto, vale poi la pena precisare che il deputato Delmastro non si era proposto come difensore a titolo professionale, ma solo a titolo gratuito per favorire una conversazione più rilassata.

Quanto al collegamento funzionale della condotta addebitata con il mandato parlamentare, è apparso — alla maggior parte dei componenti pronunciatisi sul punto — che esso debba rinvenirsi nell'esercizio della prerogativa prevista per i parlamentari dall'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario). Tale disposizione così recita, al comma 1: *«Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: [...] i membri del Parlamento»*.

La dottrina colloca questa facoltà nelle cosiddette *prerogative minori*. Ma la minorazione non sta in una diversa dignità della facoltà, ma solo nella diversità di fonte rispetto, per esempio, a quelle fissate direttamente nell'articolo 68 della Costituzione: in pratica si tratta di una prerogativa che può essere revocata per legge, senza necessità di modifiche costituzionali, ma pur sempre di una facoltà inerente all'esercizio delle funzioni.

Orbene, è pacifico che l'onorevole Delmastro si sia recato alle Vallette in virtù della richiamata disposizione. Ed è altrettanto chiaro che egli si interessava alla posizione del Marini, tant'è vero che già nel mese di luglio 2003 aveva presentato un'interrogazione parlamentare sull'argomento.

Il vero fulcro dell'accusa, dunque, sta nel concorso che il deputato richiedente avrebbe prestato a Cristiana Lodi per accedere alla prigione. Ma è proprio qui che l'ipotesi accusatoria si rivela più fragile: la falsità della dichiarazione che viene attribuita al deputato Delmastro è in

realità tutta da dimostrare. Un collaboratore parlamentare non è tale in virtù di un incardinamento formale nella struttura amministrativa di un ramo del Parlamento, bensì in ragione della sola ed effettiva, costante o saltuaria non rileva, collaborazione all'attività del parlamentare stesso.

Se dunque la Lodi aveva in precedenza aiutato il deputato Delmastro a redigere un'interrogazione parlamentare sulle condizioni carcerarie del Marini, ben poteva considerarsi una sua collaboratrice. In tale ottica allora deve essere anche valutato l'ingresso di quest'ultima nel carcere di Torino: il comma 2 del predetto articolo 67 recita infatti: « *L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio [...]* ».

Resta quindi dimostrato che anche nel consentire l'accesso allo stabilimento di Cristiana Lodi il deputato richiedente si è mantenuto entro i confini della legge.

Del resto, non sarebbe la prima volta che la Giunta e la Camera si pronunciano

per la sussistenza dei requisiti dell'insindacabilità su un caso di esercizio di funzioni — per così dire — con collaborazione esterna. Nel precedente della XIII legislatura (doc. IV-*quater*, n. 77), all'unanimità, la Giunta si ritenne competente e propose l'insindacabilità per il deputato Gambale, il quale si era avvalso di un vigile urbano per raccogliere informazioni sui carichi pendenti di candidati alle elezioni amministrative del 1993. Aveva poi fatto pubblicare tali informazioni. Ne era scaturito un procedimento penale per rivelazione di segreti di ufficio, ma — come accennato — la Giunta e la Camera ritennero il fatto coperto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che i fatti oggetto del procedimento concerno opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Niccolò GHEDINI,
relatore per la maggioranza.